

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 17 DEL 30 APRILE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CORONAVIRUS: DPCM FASE DUE.**

Con il DPCM del 26.04.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27.04.2020) con cui vengono riaperte alcune delle attività sospese a causa dell'emergenza epidemiologica. La riapertura è prevista per il 4.5.2020 ma già dal 27.04.2020 le aziende interessate potranno svolgere le attività propedeutiche all'apertura. Analizziamo le novità introdotte.

Pagina 7

- **NOVITA' AGRICOLTURA LEGGE DI BILANCIO 2020**

Nella legge di bilancio 2020 sono numerose le norme previste per il mondo dell'agricoltura. In questa scheda vengono riepilogate le principali novità.

Pagina 24

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **REVERSE CHARGE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina del meccanismo di inversione contabile, tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione.

Pagina 32

PRASSI DELLA SETTIMANA

○ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 39

SCADENZARIO

○ **SCADENZARIO DAL 30.04.2020 AL 15.05.2020**

Pagina 40

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Cura Italia diventa legge: pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 29.04.2020 n. 110 il testo del DL del 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

All'interno del decreto "Cura Italia" sono confluite le norme dei due precedenti decreti varati ai primi di marzo, DI del 09.03.2020 n. 14 e DI del 02.03.2020 n. 9, al fine di avere un unico testo di riferimento per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Chiarimenti ABI sui prestiti entro i 25 mila euro garantiti dallo Stato

L'ABI informa che le somme ricevute (dalle piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza), come prestiti garantiti dallo Stato (fino a 25 mila euro), accessi ai sensi del Decreto Liquidità, non possono essere utilizzate per coprire altri finanziamenti preesistenti di cui l'impresa già beneficiava. Il divieto di compensazione è volto ad escludere anche l'utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un'esposizione preesistente sul conto corrente e riguarda anche chi si avvale della sospensione prevista dall'art. 56 del DL n.18 del 17 marzo 2020. Ciò in quanto è previsto l'obbligo di rimborso dei prestiti a partire dai 24 mesi dalla loro accensione.

Bonus 600 euro professionisti e limite di reddito 2018

Il Ministero chiarisce che il bonus da 600 euro a favore dei liberi professionisti, spetta anche ai neo-iscritti agli enti di previdenza obbligatoria e quindi senza reddito professionale dichiarato nel 2018. I richiedenti, anche iscritti alla cassa di riferimento nel 2019 o 2020, potranno quindi accedere

autocertificando il reddito complessivo anche non professionale, sempre che rispettino gli ulteriori requisiti previsti. Entro il 30 aprile 2020 è possibile presentare la domanda al proprio ente previdenziale di riferimento.

Liquidità alle imprese agricole con ISMEA

Il decreto Liquidità (n. 23/2020) ha assegnato 100 milioni di euro ad ISMEA, per il rilascio delle garanzie alle imprese del settore agricolo e della pesca danneggiate dall'emergenza Covid 19. Per accedere alle agevolazioni non bisogna avere esposizioni bancarie definite come "sofferenze" dalla disciplina bancaria. Dal 22 aprile l'impresa deve compilare il modulo predisposto da Ismea e trasmetterlo alla propria banca o all' intermediario allegando autocertificazione dei danni sofferti per l'emergenza e dei dati sul fatturato. ISMEA ha inoltre deliberato uno stanziamento di 30 milioni di euro, per le aziende agricole e della pesca in difficoltà, con procedura caratterizzata dall'utilizzo della cambiale agraria e della pesca.

Cessioni intra franco magazzino: i documenti utili alla non imponibilità IVA

L'Agenzia delle Entrate nella risposta 117 del 23 aprile ha chiarito che, per le cessioni di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell'acquirente, sono validi come prova di avvenuta cessione intra UE i seguenti documenti:

- ◆ fattura di vendita emessa;
- ◆ CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- ◆ documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- ◆ dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- ◆ elenchi riepilogativi Intrastat.

Il cedente, per le suddette cessioni franco magazzino intra UE, potrà emettere al cessionario fatture non imponibili.

Nuova sospensione contributi INPS e INAIL per Covid 19

Con messaggio n. 1754, l'INPS ha dato istruzioni sull'art. 18 del decreto Liquidità che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020. In particolare, la sospensione dei versamenti si può applicare anche per un solo mese, in quanto il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile. Nel messaggio vengono poi illustrate le modalità di sospensione per le diverse categorie di contribuenti.

Attestazioni oneri riscatto INPS online

Con Messaggio n. 1752 del 24 aprile 2020, l'INPS ha comunicato che le attestazioni fiscali dei pagamenti effettuati nel 2019 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono disponibili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it.

Riscossione enti locali: pagamenti rateali per gli accertamenti esecutivi

Con Risoluzione n. 3/DF, il MEF ha chiarito le modalità di rateazione, da parte degli enti locali, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo. Viene confermato che la riscossione coattiva delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, seppur affidata all'agente della riscossione, può essere effettuata con modalità di rateazione previste dal comune.

Patent box: non spetta per somme percepite e non imputabili all'uso di brevetto

L'agevolazione del "patent box" spetta se i canoni derivano dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi connessi diretti e indiretti e fiscalmente rilevanti. Pertanto, non spetta per le somme non imputabili all'uso del brevetto. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nell'interpello 120 del 24 aprile 2020.

Concludiamo informando che, è attivo il sito dell'Enea per comunicare gli interventi di risparmio energetico svolti da gennaio a marzo 2020. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori.

OGGETTO: CORONAVIRUS: DPCM FASE DUE.

Con il DPCM del 26.04.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27.04.2020) con cui vengono riaperte alcune delle attività sospese a causa dell'emergenza epidemiologica.

La riapertura è prevista per il 4.5.2020 ma già dal 27.04.2020 le aziende interessate potranno svolgere le attività propedeutiche all'apertura.

In questa scheda analizziamo le novità introdotte.

CORONAVIRUS: DPCM FASE DUE	
PREMESSA	<p>Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm del 26.04.2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020).</p> <p>Si tratta del primo decreto della c.d. "fase 2", che prevede una riapertura progressiva e graduale dopo il lockdown. Le principali novità sono state annunciate in una conferenza stampa domenica 26 aprile 2020.</p> <p>Le imprese per le quali è consentita la ripresa dell'attività, precedentemente sospesa, potranno riprendere dal 4.5.2020, con la possibilità di svolgere le attività propedeutiche all'apertura dal 27.04.2020.</p> <p>Le misure entrano in vigore il 04.05.2020, e saranno valedoli fino al 17.05.2020.</p>
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: QUELLE SOSPESE E QUELLE APERTE ART. 1 LETT. Z	<p>In generale, sono sospese le attività commerciali al dettaglio indipendentemente dal fatto che l'attività sia esercitata nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato ovvero della media e grande distribuzione, ad eccezione delle attività qui di seguito riepilogate in forma tabellare (Allegato 1 al Dpcm):</p>

	Ipermercati	Farmacie
	Supermercati	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
	Discount di alimentari	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per

	<p>materiale elettrico e termoidraulico</p> <p>televisione</p>
	<p>Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari</p> <p>Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono</p>
	<p>Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione</p> <p>Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici</p>
	<p>Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici</p> <p>Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria</p>
	<p>Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati</p> <p>Commercio al dettaglio di libri</p>
	<p>NEW: Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti</p>
<p>MERCATI</p> <p>ART. 1 LETT. Z</p>	<p>Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.</p>
<p>ATTIVITÀ CHE RESTANO APERTE</p> <p>ART. 1 LETT. Z</p>	<p>Restano aperte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le edicole; ◆ i tabaccai; ◆ le farmacie; ◆ le parafarmacie. <p>Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E RELATIVE ECCEZIONI</p> <p>ART. 1 LETT. AA, BB)</p>	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle mense; ◆ e del catering continuativo su base contrattuale, <p>che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>

	<p>Resta consentita la ristorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; ◆ con asporto (novità del DPCM del 26.04.2020), fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. <p>Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, ◆ negli ospedali e negli aeroporti garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
<p>SOSPENSIONE ATTIVITÀ INERENTI LA PERSONA E RELATIVE ECCEZIONI</p> <p>ART. 1 LETT. CC)</p>	<p>Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; ◆ attività delle lavanderie industriali; ◆ altre lavanderie, tintorie; ◆ servizi di pompe funebri e attività connesse.
<p>MISURE PRECAUZIONALI PER LE ATTIVITÀ NON SOSPESE</p> <p>ART. 1 LETT. DD)</p>	<p>Gli esercizi commerciali per i quali l'attività non è sospesa devono assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la distanza interpersonale di un metro; ◆ che gli ingressi avvengano in modo dilazionato; ◆ che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Si raccomanda, inoltre, l'applicazione delle misure elencate nell'Allegato 5, di seguito riepilogate:

1	Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale
2	Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura
3	Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria
4	Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento
5	Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale
6	Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande
7	Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8	Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

**ALTRE ATTIVITÀ
AMMESSE**

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, **i servizi:**

- ◆ bancari,
- ◆ finanziari,

ART. 1 LETT. EE)

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ assicurativi; ◆ nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ PROFESSIONALI</p> <p style="text-align: center;">ART. 1 LETT. II)</p>	<p>Per quanto riguarda le attività professionali, esse non sono soggette a sospensione, tuttavia si raccomanda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; ◆ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ◆ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; ◆ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
<p style="text-align: center;">TRASPORTO PUBBLICO</p> <p style="text-align: center;">ART. 1 LETT. FF)</p>	<p>Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riduzione; ◆ e alla soppressione; <p>dei servizi sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.</p> <p>Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute) può disporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riduzioni; ◆ sospensioni o limitazioni; <p>dei servizi di trasporto – anche internazionale – automobilistici, ferroviari, aerei, marittimi e nelle acque interne.</p>

<p>ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INDUSTRIALI</p> <p>ART. 2</p>	<p>Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle di seguito indicate.</p>	
	Allegato 3 Dpcm 26.04.2020	
	Codice Ateco	Descrizione
	01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
	02	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
	03	Pesca e acquacoltura
	05	Estrazione di carbone (esclusa torba)
	06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
	NEW 07	Estrazione di minerali metalliferi
	NEW 08	Estrazione di altri minerali da cave e miniere
	09	Attività di servizi di supporto all'estrazione Prima limitato al codice 9.1
	10	Industrie alimentari
	11	Industria delle bevande
	NEW 12	Industria del tabacco
	13	Industrie tessili Prima limitato ai codici 13.96.20 e 13.95
14	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia Prima limitato al codice 14.12.00	
NEW 15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili	
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e	

		materiali da intreccio
17		Fabbricazione di carta e di prodotti di carta Prima esclusi i codici 17.23 e 17.24
18		Stampa e riproduzione di supporti registrati
19		Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20		Fabbricazione di prodotti chimici Prima esclusi i codici 20.12, 20.51.01, 20.51.02, 20.59.50, 20.59.60
21		Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22		Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche Prima limitato al codice 22.2, esclusi 22.29.01 e 22.29.02
23		Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Prima limitato ai codici 23.13, 23.19.10
NEW 24		Metallurgia
25		Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) Prima limitato ai codici 25.21, 25.73.1, 25.92
26		Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi Prima limitato ai codici 26.1, 26.2, 26.6
27		Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche Prima limitato ai codici 27.1, 27.2

28	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca Prima limitato ai codici 28.29.30, 28.95.00, 28.96
NEW 29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
NEW 30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
NEW 31	Fabbricazione di mobili
32	Altre industrie manifatturiere Prima limitato ai codici 32.50, 32.99.1, 32.99.4
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature Prima esclusi i codici 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
NEW 41	Costruzione di edifici
42	Ingegneria civile Prima esclusi i codici 42.99.09, 42.99.10
43	Lavori di costruzione specializzati Prima limitato al codice 43.2
45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli Prima limitato ai codici 45.2, 45.3, 45.4

	46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) Prima limitato ai codici 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.1, 46.49.2, 46.61, 46.69.91, 46.69.94, 46.71, 46.75.01
	49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
	50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
	51	Trasporto aereo
	52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
	53	Servizi postali e attività di corriere
	55.1	Alberghi e strutture simili
	58	Attività editoriali
	59	Attività di produzione, post produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
	60	Attività di programmazione e trasmissione
	61	Telecomunicazioni
	62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
	63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
	64	Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
	65	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
	66	Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
	NEW 68	Attività immobiliari
	69	Attività legali e contabilità

70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
NEW 73	Pubblicità e ricerca di mercato
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale Prima limitato al codice 78.2
80	Servizi di vigilanza e investigazione Prima limitato ai codici 80.1, 80.2
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
82	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese Prima limitato ai codici 82.92, 82.99.2, 82.99.99
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni associative
95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

	Prima limitato ai codici 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali



Le attività che sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono inoltre consentite:

- ◆ **le attività che erogano servizi di pubblica utilità**, nonché servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 146/1990 (resta confermata la sospensione dell'attività di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione, salvo il ricorso alla formazione a distanza);
- ◆ **le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari**, nonché ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Non compare più nel decreto il riferimento alle attività consentite, previa comunicazione al Prefetto, funzionali ad assicurare la continuità delle filiere:

- ◆ delle attività riportate nella tabella in alto (Allegato 3 al Dpcm 10.04.2020);
- ◆ delle attività dell'industria e aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione;
- ◆ dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;

come previsto nel precedente DPCM del 10.04.2020.

Le imprese le cui attività non sono sospese **rispettano i contenuti dei seguenti protocolli:**

del 24.04.2020 sottoscritto fra Governo e parti sociali	Ambienti di lavoro	Allegato 6 DPCM 26.04.2020
del 24.04.2020 sottoscritto fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali	Cantieri	Allegato 7 DPCM 26.04.2020
del 20.03.2020 sottoscritto	Trasporto e logistica	Allegato 8 DPCM 26.04.2020



La **mancata attuazione dei** protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la **sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto del DPCM 26.04.2020 o per altre motivazioni, **completano le attività necessarie alla sospensione**, compresa la spedizione della merce in giacenza, **entro il termine di tre giorni** dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

**MISURE DI
INFORMAZIONE E
PREVENZIONE
SULL'INTERO
TERRITORIO
NAZIONALE**


ART. 3 COMMA 1

L'articolo 3 al comma 1 prevede che sull'intero territorio nazionale si applichino le seguenti misure:

- ◆ il personale sanitario si deve attenere alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute;
- ◆ è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- ◆ nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, devono essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitario (di cui all'allegato 4);
- ◆ i sindaci, le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitario (di cui all'allegato 4) anche presso gli esercizi commerciali;
- ◆ nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- ◆ le aziende di trasporto pubblico locale anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
- ◆ è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

Di seguito si riporta l'allegato 4 al DPCM 26.04.2020 contenente le misure preventive igienico-sanitarie:

- | | |
|----------|--|
| 1 | Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di |
|----------|--|

	<p>aggregazioni, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani</p>
2	Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3	Evitare abbracci e strette di mano
4	Mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro
5	Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
6	Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri in particolare durante l'attività sportiva
7	Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
8	Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
9	Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico
10	Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
11	E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezione delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
<p>UTILIZZO MASCHERINE</p> <p>ART. 3 COMMI 2 E 3</p>	<p>L'articolo 3 ai commi 2-3 prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus, limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire cumulativamente il mantenimento del distanziamento fisico.</p> <p> Non sono soggetti all'obbligo i bambini sotto i sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.</p>

	<p>Per la popolazione generale possono essere usate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mascherine di comunità; ◆ mascherine monouso; ◆ mascherine lavabili anche auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che al contempo garantiscano: <ul style="list-style-type: none"> ✓ comfort, ✓ respirabilità, ✓ di coprire dal mento al di sopra del naso. <p>L'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione per la riduzione del contagio (distanziamento fisico, igiene costante delle mani) che restano prioritarie.</p>
<p>ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ</p> <p>ART. 8</p>	<p>L'articolo 8 prevede che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centro semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ socio-assistenziale; ◆ socio-educativo; ◆ polifunzionale; ◆ socio-occupazionale; ◆ sanitario; ◆ socio-sanitario; <p>vengono riattivate secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.</p>
<p>DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>In generale, l'articolo 10 prevede che le disposizioni si applichino dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, tranne le norme che per espressa previsione,</p>

ART. 10

entrano in vigore dal 27 aprile 2020.



Ovviamente, si **continuano ad applicare eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni** relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

OGGETTO: NOVITA' AGRICOLTURA LEGGE DI BILANCIO 2020

Nella legge di bilancio 2020 sono numerose le novità per il mondo dell'agricoltura. In questa scheda vediamo il riepilogo.

NOVITA' AGRICOLTURA LEGGE DI BILANCIO 2020			
<p>PROROGA DELL'ESENZIONE IRPEF PER I REDDITI DOMINICALI ED AGRARI DI IAP E CD</p> <p>Art. 1, comma 183</p>	<p>La legge di bilancio 2020 ha esteso anche per il 2020 la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo Irpef dei redditi dominicali e agrari¹ dei coltivatori diretti e degli Iap (imprenditori agricoli professionali), iscritti alla previdenza agricola. Per il 2021 la tassazione dei predetti redditi, è fissata nella misura del 50%; dal periodo d'imposta 2022 quindi tali valori dovrebbero tornare a concorrere in misura piena alla determinazione del reddito complessivo degli agricoltori professionali.</p> <p>Riepilogando le varie casistiche più comuni:</p>		
	TERRENI	REDDITO	DISCIPLINA
	<p>Posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap</p>	<p>Reddito dominicale e agrario</p>	<p>Non concorre alla formazione della base imponibile Irpef (periodi d'imposta 2017-2020) Reddito</p>
<p>Coltivati da coltivatori diretti e Iap</p>	<p>Reddito dominicale (proprietario)</p>	<p>Rivalutazione 80% + 30%</p>	

¹ agevolazione introdotta dall'articolo 1, comma 44, L. 232/2016

	<p>Coltivati da coltivatori diretti e IAP</p>	<p>Reddito agrario (CD o IAP)</p>	<p>Non concorre alla formazione della base imponibile Irpef (periodi d'imposta 2017-2020)</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (EX SUPER- IPER AMMORTAMENTO)</p> <p>Art. 1, comma 184-197</p>	<p>Si ricorda che ai fini fiscali, la qualifica di coltivatore diretto viene riconosciuta dall'Inps mentre per quanto riguarda gli IAP, la qualifica deve essere riconosciuta dalle Regioni, mentre l'Inps ha facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.</p> <p>La legge di bilancio 2020 ha trasformato gli incentivi fiscali del Super e Iperammortamento, in credito d'imposta. Più in particolare, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione alle imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, comprese dunque le imprese agricole sia in forma individuale che societaria tassate in base al reddito agrario effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore, e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali² e gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali di cui all'allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017).</p> <p>Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali diversi da quelli ad</p>		

² Eccezione dei veicoli indicati all'articolo 164, c.1, del TUIR; dei beni per i quali il D.M 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; dei fabbricati e delle costruzioni; dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. n. 208/2015; nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

elevato contenuto tecnologico (Impresa 4.0), **il credito d'imposta è stabilito nella misura del 6% dei costi sostenuti**, nel limite massimo di investimento ammissibile pari a 2 milioni di euro.

Mentre, **per gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese**, rispondenti ai requisiti tecnici contenuti nelle apposite tabelle A e B allegata alla L. n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- ◆ del **40%** dei costi sostenuti, per gli **investimenti fino a 2,5 milioni di euro**;
- ◆ del **20%** per gli **investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di 10 milioni di euro**.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

INVESTIMENTI	AGEVOLAZIONE
Beni strumentali diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico	6% max 2mln di Euro
Investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese	40% fino a 2,5 mln di Euro
Investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese	20% oltre 2,5 mln di Euro e fino a max 10 mln di Euro
Beni immateriali	15% max 700.000 Euro

Il credito d'imposta

- ◆ **è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo** ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, **a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni**, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i

	<p>beni tecnologici di cui alle tabelle A e B.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP. ◆ è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto. ◆ non può formare altresì oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari, si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.</p>
<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI FLOROVIVAISTICI</p> <p>Art. 1 comma 225</p>	<p>La legge di bilancio 2020³ ha previsto che per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume d'affari⁴, presso altri imprenditori florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il coefficiente di redditività del 5%.</p>
<p>SUPER AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN NUOVI IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI</p> <p>Art. 1 comma 509</p>	<p>Al fine di incentivare gli investimenti in colture arboree pluriennali (vigneti, frutteti, ecc), la Legge di Bilancio, al comma 509, prevede un incremento del 20% del costo sostenuto per la realizzazione di nuovi impianti, incrementando di conseguenza la quota deducibile annuale quale spesa relativa a più esercizi, ai fini del reddito d'impresa. Ovviamente tale agevolazione è applicabile alle sole imprese (agricole e non), che determinano il reddito in base al bilancio e, quindi, possono dedurre gli ammortamenti.</p>

³ Il comma 255 che ha aggiunto all'art.56-bis del DPR. n. 917/86 il comma 3 bis

⁴ Dell'anno precedente? Questo è un dubbio che auspichiamo l'Amministrazione finanziaria dirimi quanto prima.

<p>OLEOTURISMO</p> <p>Art. 1 commi 513-514</p>	<p>La legge di bilancio 2020⁵, ha esteso la normativa prevista per le attività di enoturismo anche alle attività di oleoturismo. In pratica è prevista la determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25% e, a talune condizioni, di un regime forfetario dell'IVA (50% dell'IVA incassata).</p> <p>Si ricorda che le attività di "oleoturismo" sono</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, ◆ le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, ◆ la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, ◆ le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
<p>ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI</p> <p>Art. 1 comma 690</p>	<p>Il comma 690 ripropone l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF ed IRAP nella misura dell'8%.</p> <p>In particolare, entro il 31 maggio 2020, l'imprenditore individuale che possedeva, alla data del 31 ottobre 2019, beni immobili strumentali può optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP. La predetta imposta sostitutiva, stabilita nella misura dell'8%, va calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto.</p> <p>Possono essere oggetto di estromissione gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, a prescindere dalla loro categoria catastale; ◆ gli immobili strumentali per natura, cioè gli immobili che per le loro

⁵ commi 513-514 dell'articolo 1

	<p>caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni: sono gli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (se la destinazione ad ufficio risulti dalla licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria).</p>				
<p>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</p> <p>Art. 1 commi 693-694</p>	<p>La legge di Bilancio 2020 riapre i termini per avvalersi dell'affrancamento dei terreni ed aree edificabili, nonché delle partecipazioni societarie non quotate estranee alla sfera imprenditoriale. La misura dell'imposta sostitutiva è stabilita nell'11% per tutte le categorie dei beni rivalutabili (compresi i terreni con destinazione agricola), mentre il presupposto del possesso dei beni rivalutabili è fissato al 1 gennaio 2020 e il termine per la redazione della perizia giurata e per il versamento dell'imposta sostitutiva è stabilito al 30 giugno 2020.</p>				
<p>REVISIONE DELLA DISCIPLINA IMU-TASI</p> <p>Art. 1 commi 738-783</p>	<p>La Legge di Bilancio 2020 ha unificato IMU e TASI, mantenendo in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Il presupposto per applicare la nuova IMU è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale non classificata come A/1, A/8 o A/9, prevedendo l'equiparazione all'abitazione principale anche della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.</p> <p>Per i terreni agricoli, la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135, mentre l'aliquota base rimane ferma allo 0,76% (7,6 per mille con possibilità del comune di prevedere l'aumento fino al 10, 6 per mille). Per le aree edificabili occorre fare riferimento al valore venale di commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dell'adozione degli strumenti urbanistici.</p> <p>Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dal valore degli immobili, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e applicando i seguenti moltiplicatori:</p> <table border="1" data-bbox="373 1659 1362 1883"> <thead> <tr> <th data-bbox="373 1659 1118 1731">TIPOLOGIA DI FABBRICATO</th> <th data-bbox="1118 1659 1362 1731">MOLTIPLICATORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="373 1731 1118 1883">Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10</td> <td data-bbox="1118 1731 1362 1883">160</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI FABBRICATO	MOLTIPLICATORE	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10	160
TIPOLOGIA DI FABBRICATO	MOLTIPLICATORE				
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10	160				

Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5	80
Fabbricati classificati nella categoria catastale D, esclusi quelli D5	65
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55

Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta. L'imposta deve essere versata al Comune per l'anno in corso o in due rate di pari importo, con cadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, ovvero, pagando in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il versamento deve essere eseguito con il modello F24, tramite apposito bollettino postale, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA.



Un'importante **novità** per il settore agricolo è costituita **dall'assoggettamento all'IMU dei fabbricati rurali strumentali**, con l'aliquota dello 0,1% (1 per mille), che i comuni possono ridurre fino all'azzeramento. La nuova disposizione va letta con la contestuale abrogazione della TASI, per cui il carico tributario rimane invariato.

Rimangono, tuttavia, ferme, le disposizioni sulla c. d. fictio iuris, per cui sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Rimane, altresì, ferma l'esenzione dal tributo, oltre che per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, anche per i terreni agricoli posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola,

	comprese le società agricole sopra specificate, indipendentemente dalla loro ubicazione.
--	--

IL REVERSE CHARGE

INTRODUZIONE

Il reverse charge (o inversione contabile) è **uno speciale meccanismo** tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, **il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione**. Tale ultimo soggetto è obbligato ad assolvere gli obblighi che sorgono ai fini impositivi.

Con tale meccanismo, il più delle volte il versamento dell'imposta non è dovuto perché si procede a una doppia registrazione della fattura di acquisto debitamente integrata (o dell'autofattura) sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.

Quindi, nel caso in cui la doppia registrazione sia contestuale e si goda di un pieno diritto alla detrazione, l'importo dell'IVA a debito è neutralizzato dall'importo dell'IVA a credito e, di fatto, non si ha alcun esborso monetario.

Vi sono **due tipologie di reverse charge: quello c.d. "esterno" e quello c.d. "interno"**:

- ◆ il primo riguarda le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti;
- ◆ il secondo, invece, riguarda specifiche operazioni effettuate nel territorio dello Stato (es. cessioni di oro da investimento e di oro industriale, prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia, cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ecc.).

INDICE DELLE DOMANDE

1. Il reverse charge si applica anche ai **depositi IVA**?
2. Si applica il reverse charge ai **regimi minori**?
3. E' possibile ottenere un **rimborso IVA prioritario** se si effettuano operazioni in reverse charge in modo prevalente?

4. Nel caso in cui il cessionario o committente dell'operazione sia un **soggetto non residente**, il reverse charge esterno si può applicare?
5. Quali sono le concrete modalità di **assolvimento dell'imposta** nel reverse charge esterno?
6. Quali sono gli **adempimenti che deve effettuare il fornitore**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. IL REVERSE CHARGE SI APPLICA ANCHE AI DEPOSITI IVA?

R.1. Il meccanismo del reverse charge **si applica anche all'estrazione dal deposito IVA** di beni di provenienza intra UE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50-bis, comma 6 del D.P.R. 331/93 e dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/72, tramite integrazione della fattura di acquisto.

Per l'estrazione dal deposito IVA di beni di provenienza extra UE destinati alla commercializzazione in Italia, invece, il reverse charge si è applicato liberamente sino al 31.3.2017. A decorrere dal 1.4.2017, l'estrazione dei beni mediante reverse charge è accompagnata dalla prestazione di una specifica garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria, per i soggetti individuati dal DM 23.2.2017 e secondo le modalità individuate dallo stesso decreto.

D.2. SI APPLICA IL REVERSE CHARGE AI REGIMI MINORI?

R.2. Per le operazioni attive effettuate dai soggetti in **regime di vantaggio** (D.L. n. 98/2011) e dai soggetti in **regime forfettario per gli autonomi** (L. 190/2014) **non risulta applicabile il reverse charge**, secondo quanto chiarito dalla C.M. n. 7/E del 2008

Per gli acquisti in reverse charge, invece, l'imposta è comunque dovuta dal soggetto in regime agevolato che effettua l'acquisto.

Quindi, non viene meno lo status di debitore d'imposta ex art. 17 del D.P.R. 633/72, con conseguente obbligo di integrare la fattura con l'IVA dovuta ed effettuare il relativo versamento mediante F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l'acquisto si considera effettuato.

D.3. E' POSSIBILE OTTENERE UN RIMBORSO IVA PRIORITARIO SE SI EFFETTUANO OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE IN MODO PREVALENTE?

R.3. E' prevista la possibilità di ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA in via prioritaria (art. 38-bis, comma 10 del D.P.R. 633/72) in favore dei:

- ◆ Subappaltatori edili, identificati da un codice attività ATECO 2007 della sezione "F" (art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/72);
- ◆ Soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/72;
- ◆ Soggetti che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- ◆ Produttori di zinco, piombo, stagno, alluminio (e relativi semilavorati).

D.4. NEL CASO IN CUI IL CESSIONARIO O COMMITTENTE DELL'OPERAZIONE SIA UN SOGGETTO NON RESIDENTE, IL REVERSE CHARGE ESTERNO SI PUÒ APPLICARE?

R.4. Come abbiamo spiegato, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/72, il reverse charge si applica a tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti.

Nel caso in cui il cessionario o committente dell'operazione sia un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, il reverse charge esterno non è applicabile.

Come viene chiarito nella C.M. n. 37/E del 2011, lo speciale meccanismo di cui all'art. 17 del D.P.R.633/72 riguarda, infatti, le sole cessioni o prestazioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei confronti di:

- ◆ Soggetti ivi domiciliati o residenti;
- ◆ Stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero.

In sostanza, attraverso il meccanismo del reverse charge, si ha il trasferimento degli obblighi impositivi dal soggetto non residente e non stabilito nei confronti del cessionario o committente dell'operazione, che invece è soggetto passivo ai fini IVA in Italia e ivi stabilito.

D.5. QUALI SONO LE CONCRETE MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA NEL REVERSE CHARGE ESTERNO?

R.5. Le concrete modalità di assolvimento dell'IVA per il reverse charge "esterno" sono:

- ◆ l'integrazione della fattura ricevuta, nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati dell'UE;

- ◆ l'emissione di autofattura, nel caso in cui il cedente o prestatore sia stabilito al di fuori dell'UE.

D.6. L'ACQUISTO DA SOGGETTO EXTRA UE CON AUTOFATTURA DEVE ESSERE DOCUMENTATO TRAMITE FATTURA ELETTRONICA?

R.6. L'effettuazione di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell'UE non rientra tra le operazioni per le quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Per documentare tali acquisti è stata riconosciuta la possibilità di emettere, su base facoltativa, autofattura in formato elettronico (C.M. n. 14/E del 2019).

CASI RISOLTI

C.1. SCRITTURE CONTABILI

S.1 Di seguito si esemplificano le scritture contabili di un'operazione soggetta all'emissione di autofattura.

In caso di emissione di autofatture per operazioni imponibili IVA, il cessionario / committente deve rilevare contabilmente:

- ◆ il costo per l'acquisto del bene o la prestazione del servizio;
- ◆ il debito verso il cedente / prestatore;

diversi		diversi
Costi per acquisti di servizi	a	
IVA a credito		
		Debiti verso fornitori
		IVA a debito

i

assumono il medesimo valore.

- ◆ un credito e un debito verso l'Erario per l'IVA, quali

S.2 Di seguito si esemplificano le scritture contabili di un'operazione non imponibile IVA o esente soggetta all'emissione di autofattura.

In questo caso, quando l'operazione in relazione alla quale viene emessa l'autofattura sia non

imponibile o esente, trovano rappresentazione contabile, invece, soltanto il costo per l'acquisto del bene o la prestazione del servizio, nonché il debito verso il cedente / prestatore.

C.2. ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO

S.1 Si consideri una SRL che effettua un acquisto intracomunitario per un importo di 600 euro e tale soggetto riceve in data 20.2.2020 fattura dal cedente UE (la quale non reca l'esposizione dell'IVA).

In questo caso, il cessionario nazionale è tenuto a:

- ◆ Effettuare l'integrazione dell'imposta direttamente sulla fattura ricevuta (quindi, un ammontare di 132 Euro se il bene acquistato è soggetto ad aliquota del 22%);
- ◆ L'imposta così applicata concorre alla liquidazione del mese di febbraio 2020;

diversi		diversi
Costi per acquisti di servizi	a	Debiti verso fornitori

- ◆ Registrare la fattura ricevuta sul registro degli acquisti, entro il 30.4.2021 (termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ex art. 19 del D.P.R. 633/72).

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate definisce i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 21/E del 28 aprile 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per usufruire degli incentivi fiscali (detrazione e deduzione) previsti dal decreto Cura Italia per promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da Covid-19.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio di diritto 6 del 27 aprile 2020](#)

L'agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni relative agli incentivi fiscali applicabili ai fondi comuni d'investimento mobiliari alternativi.

LO SCADENZARIO DAL 30.04.2020 AL 15.05.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Con la pubblicazione del [Decreto Liquidità DL n. 23/2020](#), sono state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che integrano quelle definite dal "[Decreto Cura Italia](#)" - [DL 18/2020](#), convertito in Legge dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 (GU del 29.04.2020 n. 110)

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli **enti della ricerca scientifica e dell'università**, e **gli enti della ricerca sanitaria** che intendono partecipare alla ripartizione della quota del **5 per mille dell'Irpef**, devono presentare la **domanda di iscrizione**.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

I **contribuenti di età pari o superiore a 75 anni** in possesso dei requisiti per godere **dell'esonero del pagamento del canone Rai** devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv - 00121 - Torino.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato con F24 con modalità telematiche, per i quali non è possibile l'addebito sulle

fatture emesse dalle imprese elettriche, per il versamento della **seconda rata trimestrale (23,93 euro)**.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Versamento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le fatture elettroniche), in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente, tramite modello F24 esclusivamente con modalità telematica.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli **elenchi Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di **marzo**, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello INTRA 12](#).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Presentazione della dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente, esclusivamente in via telematica, da parte degli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, operazioni di finanziamento strutturate e altre operazioni di credito.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare devono versare il **saldo 2019** e la **prima rata di acconto 2020** dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli **enti no profit** (enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative iscritte nell'Anagrafe delle Onlus e le Onlus, le Onlus diverse dalle società cooperative) devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito rendiconto.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Trasmissione in via telematica della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al **primo trimestre 2020 (Esterometro)**, da parte dei soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Invio della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del **trimestre solare precedente**, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari, da parte delle **banche e gli istituti di credito** autorizzati a emettere assegni circolari.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di **marzo 2020**, nonché degli

eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di **febbraio 2020**.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (**Modello IVA TR**), esclusivamente in via telematica, da parte dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per richiedere i rimborsi infrannuali.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli **Enti non commerciali e agricoltori esonerati** (sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali), tramite Modello F24 EP con modalità telematiche.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** anche da parte dei soggetti indicati all'art. 18, commi da 1 a 6, del DL n. 23/2020.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Presentazione della **dichiarazione Iva 2020** relativa all'anno d'imposta 2019 esclusivamente in via telematica, da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio,

società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria **i dati riferiti al mese di marzo** relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all'Agenzia delle entrate, i contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva, e i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DI n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Trasmissione delle **Certificazioni uniche (Cu 2020)** contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019. **EMERGENZA CORONAVIRUS:** La scadenza è stata prorogata alla data del 30 aprile dall'articolo 22 del DI n. 18/2020.

Giovedì **30 Aprile 2020**

Le strutture sanitarie private (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica) devono **comunicare** all'Agenzia delle

entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2019** in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo, in via telematica, utilizzando il modello SSP.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Lunedì 4 Maggio 2020

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2020, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Martedì 5 Maggio 2020

Da oggi **l'Agenzia delle entrate**, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, **rende disponibile** ai contribuenti, la **Dichiarazione precompilata 2020** relativa ai redditi prodotti nell'anno 2019, che può essere accettata o modificata, accedendo [all'area riservata del sito dell'Agenzia](#). Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

Giovedì 7 Maggio 2020

Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del **5 per mille** dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2020 (anno d'imposta 2019) scade il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche" predisposto

dal CONI e gestito dall'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica.

Stesso termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli **"enti del volontariato"** tenuto dall'Agenzia delle Entrate, anche per gli Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997, le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000, le Associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza scopo di lucro, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997.

Venerdì 15 Maggio 2020

I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Aprile).

Venerdì 15 Maggio 2020

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente (Aprile)**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Venerdì 15 Maggio 2020

Soggetti **esercanti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino**

fiscale o la ricevuta fiscale. Dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.
